



## Delibera n° 1857

Estratto del processo verbale della seduta del  
**19 dicembre 2025**

**oggetto:**

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N 6 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 214/2023. ADOZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCHIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e, in particolare, l'articolo 41, istitutivo del "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" (FAP), rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

**Vista** la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" e considerato che tra le sue finalità vi sono il perseguitamento della valorizzazione della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare, nonché la promozione della permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita, anche attraverso la riduzione dell'istituzionalizzazione di minori, anziani, persone con disabilità e la promozione di forme di domiciliarità innovative;

**Visto** in particolare l'articolo 13 (Sistema di finanziamento per l'integrazione e l'assistenza sociosanitaria), comma 1 della legge regionale 22/2019 che stabilisce che il sistema regionale di finanziamento per l'integrazione e l'assistenza sociosanitaria è basato su principi di equità, perequazione e solidarietà territoriale ed è orientato alla responsabilizzazione finanziaria ed economica dei livelli istituzionali e non istituzionali coinvolti, in termini di apporto e contribuzione alla produzione di salute e benessere quale bene comune;

**Visto** l'articolo 1, commi da 159 a 171 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che fornisce, tra l'altro, alcuni indirizzi per la graduale introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) a favore delle persone anziane non autosufficienti;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 (Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), che ha destinato alla Regione Friuli Venezia Giulia le relative risorse, parte delle quali costituiscono la componente statale delle risorse afferenti al FAP;

**Vista** la legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità);

**Vista** la legge 23 marzo 2023, n. 33 (Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane);

**Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33);

**Visto** il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);

**Visto** il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 19 dicembre 2024, n. 200, di Adozione degli indicatori dello stato di bisogno assistenziale gravissimo ai fini della fruizione della Prestazione Universale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 29/2024;

**Considerato** pertanto che sul tema della disabilità e della non autosufficienza si è aperto uno scenario di riferimento politico e programmatico che apre ad opportunità concrete di innovazione, da perseguire alla luce dei più recenti orientamenti scientifici e culturali e lungo le direttive tracciate dalle norme sopra elencate, finalizzate all'inclusione sociale della persona e all'innovazione continua dei servizi e degli interventi;

**Visto** il regolamento di attuazione del FAP (di seguito Regolamento), di cui al decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2023, n. 214 "Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n.

6 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*);

**Considerato** che a quasi due anni dall'entrata in vigore del succitato Regolamento si sono ravvisate delle dinamiche che hanno portato a una crescita esponenziale della spesa complessiva correlata ai fabbisogni sui territori, per cui si è reso necessario intervenire per comprenderne le ragioni e adottare le opportune misure correttive al fine di garantire la sostenibilità della misura;

**Precisato** che lo stanziamento del FAP sul bilancio regionale è passato, a seguito di rimpinguamenti del relativo capitolo di spesa, dai 35.850.000 euro del 2023, ai 45.850.000 del 2024 (di cui 3,5 milioni riconvertiti dall'ex "fondo gravissimi"), ai 48.577.000 del 2025 e che per il 2026 il fabbisogno riscontrato sui territori potrebbe comportare un ulteriore aumento dei fondi;

**Atteso** che la componente statale del fondo, afferente al Fondo non autosufficienze (FNA), destina annualmente per il FAP risorse nell'ordine di 16-18 milioni di euro;

**Rilevato** al riguardo che la direzione regionale competente ha effettuato i dovuti approfondimenti, con apposite attività di monitoraggio su ogni singolo territorio che hanno dimostrato una generale concordanza sugli esiti, secondo cui le criticità riguardano in particolare la disciplina degli articoli 9 e 11 del Regolamento;

**Atteso** che l'articolo 9, rubricato "*Assegno dedicato alle persone in condizione di gravissima disabilità (AGD)*" è stato introdotto "ex novo" nel Regolamento entrato in vigore nel 2024, con una disciplina della quale le suddette attività di monitoraggio hanno evidenziato delle criticità tali da comportare delle dinamiche di spesa che rendono necessario un intervento correttivo;

**Atteso** altresì che le suddette attività di monitoraggio hanno mostrato che con riferimento all'articolo 11, rubricato "*Criteri di riparto*", alcuni territori applicano la disciplina in modo non sempre appropriato, privilegiando il ricorso agli assegni di cura a scapito dei servizi diretti di assistenza, sollievo e supporto, che lo Stato individua come LEPS, con la conseguenza che i fabbisogni di risorse sono molto elevati rispetto alla media regionale riferita alla popolazione residente, cagionando inoltre la formazione di cospicue liste d'attesa;

**Ravvisata** pertanto la necessità di procedere a una modifica del Regolamento che, nel recepire gli orientamenti previsti dalle normative nazionali, apporti in particolare i correttivi necessari al fine di assicurare la sostenibilità della misura e l'uniformità di trattamento nei confronti della popolazione, secondo il principio di equità, attraverso le seguenti azioni:

- a) adeguamento della terminologia, laddove necessario, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 62/2024;
- b) revisione dell'articolo 9 del Regolamento introducendo:
  - un ulteriore criterio di accesso mutuato da quello di cui al citato decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 200/2024, tramite l'utilizzo di un analogo questionario finalizzato all'individuazione di una condizione di bisogno assistenziale gravissimo;
  - una seconda fascia di contribuzione in modo che gli interventi siano opportunamente modulati in relazione all'ISEE del nucleo familiare e al livello di bisogno assistenziale gravissimo;
  - una rendicontazione per almeno il cinquanta per cento dell'importo concesso, in analogia con le altre misure del FAP;

- c) revisione dell'articolo 11 del Regolamento prevedendo, a regime, criteri di riparto con concessioni annuali ma programmate a livello triennale che diano contezza delle risorse disponibili per ogni territorio nel medio periodo in modo da:
- responsabilizzare ogni territorio a una oculata gestione delle risorse assegnate dando risposta ai bisogni dei propri cittadini attraverso il giusto bilanciamento tra servizi di assistenza diretta, quali l'assistenza domiciliare o i servizi di sollievo e supporto, e l'utilizzo dei contributi afferenti al FAP;
  - superare le disomogeneità territoriali in sede applicativa, assicurando pari condizione agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni attraverso livelli standard uniformi e omogenei, ferma restando la loro facoltà di stabilire livelli ulteriori e integrativi in sede di programmazione locale, in conformità all'articolo 17, comma 5 della legge regionale 6/2006;
- d) inserimento di discipline transitorie che assicurino alle persone un graduale adeguamento alle nuove disposizioni e ai territori un progressivo avvicinamento ai nuovi standard di ripartizione in modo da salvaguardare l'utenza in carico e contemporaneamente coniugare le esigenze di flessibilità proprie dei territori con quelle di omogeneità e parità di condizione secondo il principio di equità;

**Ritenuto** di rispondere alle finalità e agli obiettivi sopra richiamati apportando alla vigente disciplina le modifiche ritenute più coerenti con le predette finalità, ivi comprese quelle di carattere formale e di contenuto esplicativo preordinate a una migliore comprensione e applicazione della misura;

**Precisato** che la messa a punto della nuova disciplina ha richiesto necessariamente, vista la varietà degli stakeholder e la complessità e articolazione delle tematiche da affrontare, un attento percorso di confronto con le rappresentanze delle persone con disabilità, le parti sociali e gli enti locali;

**Preso atto** dei pareri positivi espressi in sede di diramazione dal Servizio affari giuridici e legislativi del Segretariato generale e dalla Direzione centrale Finanze, ai sensi della circolare 1/2021 di coordinamento dell'attività normativa;

**Vista** la deliberazione n. 1658 del 21 novembre 2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, con la quale è stato adottato in via preliminare l'allegato *"Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 214/2023"*;

**Atteso** che, con la medesima deliberazione, è stato avviato l'iter per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 41, comma 4 della legge regionale 6/2006 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*), del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (*Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regionale-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali*), nonché quello della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e), della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (*Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*);

**Preso atto** del parere favorevole espresso dalla Consulta con nota prot. n. 286/2025 del 5 dicembre 2025 e il parere favorevole espresso dal CAL con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 48/2025, riferito alla riunione n. 18 del 4 dicembre 2025;

**Preso atto** altresì del parere favorevole espresso dalla terza Commissione consiliare nella seduta del 18 dicembre 2025, come risulta dal verbale in atti;

**Ritenuto** pertanto di adottare, in via definitiva, il testo allegato avente ad oggetto *"Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 214/2023"*;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

## **DELIBERA**

**1.** Di adottare, in via definitiva, il testo allegato avente ad oggetto *"Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 214/2023"*.

**2.** Il Regolamento di cui al punto 1 è emanato con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1857 DEL 19 DICEMBRE 2025**

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 214/2023.

Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 2 Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 3 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 4 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 5 Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 6 Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 8 Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 9 Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 10 Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 11 Sostituzione dell'Allegato A) al decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 12 Modifiche all'Allegato B) al decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 13 Modifiche all'Allegato C) al decreto del Presidente della Regione 214/2023

Art. 14 Norme transitorie

Art. 15 Entrata in vigore

**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2023, n. 214 (Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dopo le parole: «sono finalizzate» sono inserite le seguenti: «a contribuire»;
- b) al comma 6 la parola: «costituisce» è sostituita dalle seguenti: «può essere utilizzato per costituire».

## **Art.2**

(Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Al comma 1, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, le parole: «19/2022» sono sostituite dalle seguenti: «22/2019».

## **Art.3**

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera b), del comma 1:
    - i. la parola: «grave» è soppressa;
    - ii. dopo la parola: «disabilità» sono inserite le seguenti: «con necessità di sostegno intensivo»;
  - b) alla lettera d), del comma 1:
    - i. la parola: «grave» è soppressa;
    - ii. dopo la parola: «disabilità» sono inserite le seguenti: «con necessità di sostegno intensivo».

## **Art. 4**

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Al comma 6, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».

## **Art. 5**

(Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, la parola: «grave» è soppressa.

## **Art. 6**

(Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Al comma 1, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, la parola: «grave» è soppressa.

## **Art. 7**

(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: «a elevata intensità» sono sostituite dalla seguente: «gravissimo»;
  - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Fermo restando il riconoscimento della condizione di cui al comma 2, l'accesso al beneficio è subordinato all'attestazione di una situazione di bisogno assistenziale gravissimo, che viene accertata dall'UVM tramite la somministrazione dell'apposito questionario di cui all'allegato A), tabella 7 e il cui punteggio minimo ai fini dell'accesso è indicato nell'allegato A), tabella 5».

- c) Al comma 3 dopo le parole: «nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «e al livello di bisogno assistenziale gravissimo»;
- d) Al comma 7 le parole: «gli interventi di cui al comma 3 non sono soggetti a rendicontazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento va rendicontato per almeno il cinquanta per cento dell'importo concesso».

#### **Art. 8**

(Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Al comma 12, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, le parole: «entro l'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per altri interventi FAP o, in assenza di liste d'attesa, per servizi a favore della domiciliarità rivolti alla stessa tipologia di utenza del FAP».

#### **Art. 9**

(Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 11  
(Criteri di riparto)

1. Soggetti destinatari della ripartizione del FAP sono gli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge regionale 6/2006.
2. Le risorse nazionali afferenti al FNA programmate a cofinanziamento del FAP sono ripartite agli EEGG sulla base della popolazione residente e anziana, con i criteri di cui al comma 4, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nei relativi decreti ministeriali.
3. Le risorse stanziate sul bilancio pluriennale regionale sono programmate su base triennale a favore degli EEGG e sono concesse annualmente, prima del termine di ogni esercizio finanziario, a valere sull'annualità successiva destinando:
  - a) prioritariamente una quota pari al 7 per cento per le finalità previste all'articolo 10, ripartita sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale;
  - b) la rimanente disponibilità agli altri interventi previsti nel presente regolamento.
4. La quota di cui al comma 3, lettera b), è così ripartita:
  - a) il 40 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale;
  - b) il 60 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito territoriale.
5. Della quota trasferita secondo i criteri indicati al comma 4, gli EEGG destinano non meno del 15 per cento al finanziamento dei progetti di vita indipendente di cui all'articolo 7.
6. La Regione provvede a comunicare a ogni Ente gestore l'evidenza della programmazione triennale di cui al comma 3, nonché l'entità delle risorse ripartite annualmente suddivise per tipologia di capitolo, regionale o nazionale afferente al FNA.
7. In caso di nuove risorse che dovessero rendersi disponibili nel corso dell'anno, il riparto delle stesse viene effettuato con i medesimi criteri di cui al comma 4.>>

#### **Art. 10**

(Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. Al comma 3, dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, sono aggiunte le parole: «In caso di parità di punteggio sono prioritari i casi valutati dall'UVM in data meno recente».

#### **Art. 11**

(Sostituzione dell'Allegato A) al decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. L'Allegato A) (Strumenti di valutazione del grado di non autosufficienza e criteri di accesso al beneficio) al decreto del Presidente della Regione 214/2023 è sostituito dall'Allegato A) al presente regolamento.

#### **Art. 12**

(Modifiche all'Allegato B) al decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. La Tabella 5 (Entità assegno dedicato alle persone con gravissima disabilità) dell'Allegato B) (Importi assegni FAP) al decreto del Presidente della Regione 214/2023 è sostituita dalla Tabella 5 dell'Allegato B) al presente regolamento.

#### **Art. 13**

(Modifiche all'Allegato C) al decreto del Presidente della Regione 214/2023)

1. All'Allegato C) (Tipologia di spesa) al decreto del Presidente della Regione 214/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) nella prima colonna, seconda riga della tabella, le parole: «al 31/12» sono soppresse;
  - b) nella prima colonna, terza riga della tabella, le parole: «al 31/12» sono soppresse.

#### **Art. 14**

(Norme transitorie)

1. Alle persone già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 9 (AGD) del decreto del Presidente della Regione 214/2023 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi gli importi stabiliti ai sensi della disciplina precedente fino alla scadenza del progetto personalizzato e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Entro il termine di cui al comma 1, le persone già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 9 (AGD) del decreto del Presidente della Regione 214/2023 alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono rivalutate, laddove necessario, con la somministrazione del questionario di cui all'articolo 9, comma 2 bis del decreto del Presidente della Regione 214/2023, come modificato dall'articolo 7, al fine dell'attribuzione degli importi di cui all'Allegato B), tabella 5.
3. Fatta salva la possibilità per l'UVM, di concerto con la persona o con chi ne fa le veci, di optare per una diversa tipologia di intervento FAP ritenuto più appropriato, le persone già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 9 (AGD) del decreto del Presidente della Regione 214/2023 mantengono il diritto alla misura, anche in deroga al requisito minimo di accesso di cui all'articolo 9, comma 2 bis del decreto del Presidente della Regione 214/2023, come modificato dall'articolo 7, fermo restando l'eventuale adeguamento dell'importo di cui al comma 2.
4. I progetti delle persone che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già state prese in carico dai competenti servizi territoriali e inserite in lista d'attesa con la previsione di un intervento di cui all'articolo 9 (AGD) del decreto del Presidente della Regione 214/2023, vengono adeguati a seguito della somministrazione del questionario di cui all'articolo 9, comma 2 bis del decreto del Presidente della Regione 214/2023, come modificato dall'articolo 7, modificando, laddove necessario, gli importi

spettanti o la tipologia di intervento, tenuto conto delle valutazioni e degli elementi già contenuti nei progetti medesimi.

5. In via di prima applicazione, per il primo triennio, al fine di mitigare l'impatto negativo sul bilancio degli EEGG che hanno fabbisogni elevati rispetto alla popolazione presente sul territorio, con deliberazione della Giunta regionale gli importi derivanti dall'applicazione dei criteri di riparto di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Regione 214/2023, come modificato dall'articolo 9, sono progressivamente adeguati, tenendo conto del fabbisogno storico, tramite meccanismi compensativi tra territori, nonché tramite l'applicazione di quote perequative a valere sulle risorse stanziate sul bilancio regionale, fino a un massimo del dieci per cento, attraverso un graduale piano di rientro.

**Art. 15**

(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2026.

**ALLEGATO A)**  
**(Riferito all'articolo 11)**

**ALLEGATO A)**

**STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI NON AUTOSUFFICIENZA E CRITERI DI  
ACCESSO AL BENEFICIO**

L'articolo 4, comma 1, lett. c) del DM di riparto FNA 2016, richiamato nell'Allegato 3 del Piano nazionale per la non autosufficienza, prevede che le Regioni si impegnano a: *"implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci.*

Al riguardo, nel paragrafo 1.2.3 della DGR n. 929 del 16 giugno 2023, recante *"Fondo nazionale per la non autosufficienza. Documento programmatico della regione Friuli Venezia-Giulia per il triennio 2022-2024"*, sul tema della valutazione multidimensionale viene evidenziato che l'utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale comporta per i professionisti che compongono l'équipe l'impiego di strumenti di valutazione che siano in grado, non solo di indagare la gravità della condizione di non autosufficienza, ma anche di valorizzare le competenze personali, nonché di effettuare la dovuta relazione tra la condizione individuale e il contesto di vita.

Nello specifico, con DGR 16 maggio 2003 n. 1389 è stato adottato il sistema Val.Graf.-FVG quale metodo di valutazione multidimensionale degli anziani, mentre, per la valutazione della disabilità, con decreto 3 agosto 2017 n. 1050, la Regione ha adottato in via sperimentale lo strumento di valutazione in seguito denominato Q-VAD (Questionario sulle Condizioni di Vita della persona adulta con Disabilità).

Fermo restando che i succitati strumenti possono essere utilizzati dai servizi per le normali attività di presa in carico, per le finalità di cui al presente regolamento l'orientamento è quello di utilizzare modalità operative e strumenti di valutazione che riescano a rappresentare una condizione di non autosufficienza e di bisogno in maniera agile e, contemporaneamente, efficace, nelle more, per quanto riguarda specificamente la valutazione della disabilità, della piena operatività del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, mentre per quanto concerne specificamente la valutazione delle persone anziane, della piena operatività del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

**Pertanto, fatte salve le specifiche scale di valutazione per l'accertamento della condizione di gravissima disabilità di cui all'articolo 9 e le specifiche valutazioni di cui all'articolo 10, per quanto riguarda la valutazione di persone di età pari o superiore a 65 anni (e per quelle con meno di 65 anni con condizioni psico-fisiche assimilabili a quelle geriatriche) gli indicatori da considerare per definire la condizione di non autosufficienza sono l'indice di Katz oppure la Clinical Dementia Rating Scale (CDRs). La soglia per l'accesso al contributo è rispettivamente:**

- a) Impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), misurata secondo la scala ADL di Katz;**
- b) Condizione di demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia Rating Scale (CDRs).**

**Per le persone di età compresa tra 18 e 64 anni (e per quelle la cui non autosufficienza sia derivante da patologie o situazioni non connesse ai normali processi di invecchiamento), ferma restando la certificazione della condizione di disabilità art. 3, co. 3 di cui alla legge 104/1992, gli**

indicatori per definire la condizione di non autosufficienza (valore soglia per l'accesso al contributo) sono:

- a) Impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), misurata secondo la scala ADL di Katz;
- b) punteggio superiore a 150 derivante dalla somministrazione della scheda di valutazione multidimensionale Global Evaluation Functional Index (G.E.F.I.) – da utilizzarsi solo nel caso in cui la scala di Katz sia scarsamente sensibile in relazione alla problematica della persona con disabilità (es. sensoriale, intellettiva, psichica).

Per i minori con disabilità, ferma restando la certificazione della condizione di disabilità art. 3, co. 3 di cui alla legge 104/1992, l'indicatore per definire la condizione di non autosufficienza (valore soglia per l'accesso al contributo) è:

- importante deficit funzionale (grado 3) o impotenza funzionale (grado 4) in almeno tre funzioni della Scala di Hansen.

Per i minori con patologie oncologiche documentate, qualora l'UVM riscontrasse un bisogno assistenziale che possa essere soddisfatto con il FAP, per l'accesso al contributo è sufficiente l'evidenza della presa in carico da parte della rete di cure palliative pediatriche.

Con riferimento alla valutazione del gravissimo bisogno assistenziale è introdotto il "Questionario bisogno assistenziale gravissimo", mutuato, con gli opportuni adattamenti, dal decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 200 del 19 dicembre 2024 (Adozione degli indicatori dello stato di bisogno assistenziale gravissimo ai fini della fruizione della Prestazione Universale, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 29, del 15 marzo 2024).

Una volta definita, nell'ambito dell'approccio sanitario, la condizione di disabilità gravissima, ai sensi del DM di riparto FNA 2016, la soglia minima relativa allo stato di bisogno assistenziale gravissimo per l'accesso alla misura di cui all'articolo 9 è individuato in punti 8 (otto).

Le persone in condizione di disabilità gravissima che non raggiungono tale valore soglia potranno, su valutazione dell'UVM, accedere a una delle altre misure del FAP reputate appropriate.

Le tabelle di seguito riportate rappresentano nel dettaglio i criteri di accesso alle diverse misure da cui è composto il FAP.

**Tabella 1**

**ASSEGNO PER L'AUTONOMIA (APA)  
(art. 5)**

Destinatari	Criteri di accesso	
	gravità	soglia ISEE
a) persone di età pari o superiore a 65 anni	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), indice di Katz, oppure con demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia rating Scale - CDRs	30.000 euro
b) Persone di età 18-64 anni in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (L. 104/1992, art. 3, co. 3)	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), indice di Katz, oppure con demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia rating Scale – CDRs	

c) persone di età 18-64 anni in condizione di non autosufficienza temporanea	ovvero punteggio superiore a 150 derivante dalla somministrazione della scheda di valutazione multidimensionale Global Evaluation Functional Index (G.E.F.I.)	
d) persone di età 18-64 anni con disabilità con necessità di sostegno intensivo conseguente a deficit sensoriali (L. 104/1992, art. 3, co. 3)		

**Tabella 2** **CONTRIBUTO PER L'AIUTO FAMILIARE (CAF)**  
(art. 6)

Destinatari	Criteri di accesso		
	gravità	ore contrattuali	soglia ISEE
a) persone di età pari o superiore a 65 anni	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), indice di Katz, oppure con demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia rating Scale - CDRs		
b) Persone di età 18-64 anni in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (L. 104/1992, art. 3, co. 3)	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), indice di Katz, oppure con demenza almeno di grado 2 (CDR 2), misurata secondo la Clinical Dementia rating Scale – CDRs		
c) persone di età 18-64 anni in condizione di non autosufficienza temporanea	ovvero punteggio superiore a 150 derivante dalla somministrazione della scheda di valutazione multidimensionale Global Evaluation Functional Index (G.E.F.I.)	almeno 20 ore settimanali	30.000 euro
d) persone di età 18-64 anni con disabilità con necessità di sostegno intensivo conseguente a deficit sensoriali (L. 104/1992, art. 3, co. 3)			

**Tabella 3** **SOSTEGNO ALLA VITA INDEPENDENTE (SVI)**  
(art. 7)

Destinatari	Criteri di accesso	
	gravità	soglia ISEE
Persone di età 18-64 anni in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (L. 104/1992, art. 3, co. 3)	impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), indice di Katz ovvero punteggio superiore a 150 derivante dalla somministrazione della scheda di valutazione multidimensionale Global Evaluation Functional Index (G.E.F.I.)	60.000 euro

**Tabella 4** **SOSTEGNO A PROGETTI DEDICATI AI MINORI (SPM)**

**(art. 8)**

<b>Destinatari</b>	<b>Criteri di accesso</b>	
	<b>gravità</b>	<b>soglia ISEE</b>
Minori in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (L. 104/1992, art. 3, co. 3)	importante deficit funzionale (grado 3) o impotenza funzionale (grado 4) in almeno tre funzioni della Scala di Hansen	40.000 euro
Minori con patologie oncologiche	Bisogno assistenziale certificato in UVM – presa in carico del minore da parte della rete di cure palliative pediatriche	

**Tabella 5**

**ASSEGNO GRAVISSIME DISABILITA' (AGD)**  
**(art. 9)**

<b>Destinatari</b>	<b>Criteri di accesso</b>	
<b>Persone in condizione di gravissima disabilità</b>	<b>gravità</b>	<b>soglia ISEE</b>
Titolari di indennità di accompagnamento ovvero definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013	Art. 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016 (riparto FNA 2016)	≥ 18 anni 60.000 euro
	Almeno 8 punti derivanti dalla somministrazione del "Questionario bisogno assistenziale gravissimo"	< 18 anni 65.000 euro

**Tabella 6 PROGETTI SALUTE MENTALE (SM) O DIPENDENZE PATOLOGICHE (DP)**  
**(art. 10)**

<b>Destinatari</b>	<b>Criteri di accesso</b>	
<b>Persone con problemi di salute mentale o dipendenze patologiche</b>	<b>gravità</b>	<b>soglia ISEE</b>
Art. 10, co. 2	Compresenza di almeno due condizioni di cui all'art. 10, co. 5, lett. b)	30.000* euro

\*40.000 euro in caso di minori

**Tabella 7**

**QUESTIONARIO BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO**  
**(art. 9, co. 3)**

Modulo	Domanda	Risposta	Gradazione	Punteggio	Attribuzione
1	Presenza di altre persone all'interno del nucleo familiare?	SI	a. Soggetto ultraottantenne	3	
			b. Soggetti con età compresa tra 70 e 80 anni	1	
			c. Soggetti con età inferiore a 70 anni	0	
		NO	d. Assenza altre persone	5	
2	L'assistito è l'unica persona	SI	a. Assenza altre persone con disabilità	0	

	con disabilità nel nucleo familiare?	NO	b. Presenza <65 100%+ ind.acc. o $\geq$ 65 +ind.acc.	5	
			c. Presenza <65 100% o $\geq$ 65 grave 100%	4	
			d. Presenza <65 inv. 67-99% o $>$ 65 medio-grave 67-99%	2	
			e. Presenza soggetto con disabilità inferiore ai precedenti	0	
3	E' presente un supporto assistenziale prestato da soggetti che non fanno parte del nucleo familiare dell'assistito?	SI	a. Assistenza esterna fornita da familiari	1	
			b. Assistenza esterna fornita da lavoratori domestici	0	
		NO	c. assenza supporto esterno	2	
4	L'assistito è beneficiario di assistenze domiciliari garantite dalle strutture pubbliche locali?	SI	a. 1 gg a settimana	4	
			b. 2 gg a settimana	3	
			c. 3 gg a settimana	2	
			d. 4 gg a settimana	1	
			e. 5 o più gg a settimana	0	
		NO	f. assenza assistenza domiciliare	5	
5	È sottoposto a ricoveri e/o assistenza semiresidenziale diurna, fornita in day hospital e/o in strutture pubbliche o continuativa fuori dal proprio domicilio?	SI	a. 1 gg a settimana	6	
			b. 2 gg a settimana	5	
			c. 3 gg a settimana	4	
			d. 4 gg a settimana	3	
			e. 5 o più gg a settimana	0	
		NO	f. assenza assistenza fuori dal proprio domicilio	7	
PUNTEGGIO COMPLESSIVO LIVELLO DI BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO					

Note: si può indicare una sola risposta per Modulo – nel caso di ambiguità scegliere la più favorevole;

- Modulo 2: alla persona senza I.A. con art. 3, co 3 attribuire punti 4; con art. 3, co. 1 punti 2;
- Moduli 4 e 5: valgono anche per i servizi esternalizzati>>

**ALLEGATO B)**

**(Riferito all'articolo 12)**

**Tabella 5**

**Entità assegno dedicato alle persone con gravissima disabilità**  
(riferita all'articolo 9, comma 3)

**(Valori annuali in euro)**

	<b>Fino a 7.500</b>	<b>da 7.501 a 15.000</b>	<b>da 15.001 a 25.000</b>	<b>da 25.001 a 35.000</b>	<b>da 35.001 a 45.000</b>	<b>da 45.001 a 60.000*</b>
<b>1° livello – punteggio &gt;12</b>	24.000	20.988	17.820	14.844	11.556	10.704
Fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso, per l'attribuzione degli importi di 1° livello deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti situazioni:	a) Compromissione in almeno due funzioni vitali di cui all'allegato 2 del DM 26 settembre 2016; b) Compromissione di una funzione vitale di cui all'allegato 2 del DM 26 settembre 2016 e contestualmente almeno 13 punti derivanti dalla somministrazione del "Questionario bisogno assistenziale gravissimo".					
<b>2° livello – punteggio tra 8 e 12</b>	15.996	13.992	11.544	9.348	7.092	6.575
Fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso, nelle altre situazioni, come sottoelencate, vanno attribuiti gli importi di 2° livello:	a) Compromissione di una funzione vitale di cui all'allegato 2 del DM 26 settembre 2016 e contestualmente 8-12 punti derivanti dalla somministrazione del "Questionario bisogno assistenziale gravissimo"; b) Nessuna funzione vitale compromessa.					

\*65.000 in caso di minori

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE